



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

Il Giudice

visto il piano presentato nell'interesse di Arturo Luigi SANTORO, C.F. SNTRRL49H21E445M, residente in Settimo Torinese (TO), Via Colle Della Assietta n. 59;

esaminata la documentazione allegata;

rilevato che il piano prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e del credito privilegiato, proponendo il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 5,80%, fra cui quelli vantati da AGOS DUCATO S.p.A. e UNICREDIT S.p.A., che si oppongono all'omologazione, mediante il versamento della somma complessiva di € 14.400,00 in n. 60 rate mensili dell'importo di € 240,00 ciascuna;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente *ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012*;
- sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all'esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente;
- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;
- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistente segnalazione di eventuali atti di frode (la cui presenza non risulta peraltro evincibile dalla documentazione in atti);

osservato, contrariamente a quanto argomentato dai creditori oppositori, che non vi sono elementi in atti per ritenere che il ricorrente abbia colposamente determinato il sovraindebitamento (*i.e.* accertamento della colpa sulla base della documentazione acquisita), tenuto conto dell'esiguo importo relativo alle obbligazioni contratte quale debitore principale e dell'insussistenza di dati certi circa la condizione patrimoniale del debitore principale e del fideiussore al momento dell'assunzione dell'obbligazione accessoria (tenuto conto che la valutazione del merito creditizio

del debitore – principale o garante – viene operata dall’Istituto di credito al momento dell’erogazione del finanziamento);

rilevato, con riguardo alla convenienza della proposta, contestata dai creditori oppositori, che:

- la valutazione rimessa al Tribunale è limitata all’accertamento della maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;

- il relativo accertamento deve essere compiuto alla luce delle concrete prospettive di soddisfazione del credito in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 *ter* e ss L. n. 3/2012 (non considerando atomisticamente il credito nell’ottica dell’esecuzione individuale come pare argomentare UNICREDIT S.p.A.), alla quale, al pari delle altre procedure previste dalla L. n. 3/2012, viene dalla più recente e condivisa giurisprudenza riconosciuta natura concorsuale (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9087);

- ne consegue l’applicazione dei relativi principi, tra cui – a tutela della *par condicio creditorum* (essenza stessa della concorsualità) – quello relativo all’inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/01/2016, n. 1227: “*in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 L. Fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia”*);

- conclusioni analoghe possono trarsi con riguardo alla cessione del quinto dello stipendio (tenuto conto che l’effetto estintivo dell’obbligazione si verifica solo a seguito del versamento da parte del *debitor debitoris*), considerato altresì che le tutele di cui agli artt. 2914 e 2918 c.c. collidono con i menzionati principi (prevalenti in ragione della specialità della disciplina concorsuale), finendo per sottrarre un creditore chirografario (tale è la natura del credito vantato da AGOS DUCATO S.p.A., trattandosi – con riguardo ai rapporti negoziali intercorrenti tra finanziaria e debitore/dipendente cedente – di credito da finanziamento, distinto dal credito da lavoro – certamente privilegiato – oggetto di cessione) al concorso, frustrando la finalità stessa della procedura;

- i crediti degli oppositori, privi di qualsivoglia prerogativa correlata a previe cessioni e/o assegnazioni ed equiparati a detti fini ai creditori di pari rango, potranno ottenere soddisfazione nei limiti del patrimonio disponibile;

- ciò posto, il professionista nominato con funzioni di O.C.C. ha attestato l’insussistenza di beni mobili e immobili di proprietà di parte ricorrente (come da documentazione prodotta in atti), concludendo pertanto per la maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;

- non vi sono elementi per mettere in discussione detta conclusione atteso che l’insussistenza di beni rende l’alternativa liquidatoria priva di benefici per il ceto creditorio;

ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 *bis* e 12 *ter* l. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di Arturo Luigi SANTORO (C.F. SNTRRL49H21E445M), nei termini e con le modalità proposte;
- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione
 - i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
 - i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione – entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 01/04/2021

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)